Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Sabato, 11 dicembre** | **Numero 292**

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1719 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro e con quello del lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Venezia Giulia ed alla Venezia Tridentina le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401, e nel decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1666, riguardanti gli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato.

Tali Istituti verranno istituiti nelle città di Trieste e Trento, ferma restando la facoltà di impiantare succursali e magazzini di distribuzione, a termini delle norme statutarie.

Art. 2.

Le competenze di spettanza dei prefetti e degli intendenti di finanza sono devolute nel territorio della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, rispettivamente, ai commissari generali civili ed ai capi dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 3.

Qualora nell'applicazione agli Istituti di consumo della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina dei decreti di cui all'art. 1, talune disposizioni di questi de-

creti siano incompatibili cogli ordinamenti in vigore in dette Provincie, il Ministero del tesoro, nel prendere le disposizioni di sua competenza, procederà d'accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie) o coi commissari generali civili, all'uopo delegati, che provvederanno a coordinare le disposizioni stesse alle esigenze locali.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1721 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 25 giugno 1917, n. 1023, e 26 ottobre 1917, n. 1769, e il Nostro decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per il tesoro, per le finanze, e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È protratto a tutto il 31 dicembre 1921 il termine fino al quale il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, può prorogare il pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche e con rimborso graduale, nei riguardi di Società esercenti, a trazione meccanica, ferrovie, tramvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale, in conformità dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023, e dell'articolo 1 del Nostro decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440.

Art. 2.

Alla moratoria o proroga di moratoria di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5, primo comma, del Nostro decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440, sostituendo la data del 1° gennaio 1922 a quella 1° gennaio 1921, ivi indicata.

Art. 3.

È pure prorogato al 31 dicembre 1921 il termine di cui all'articolo 4 del predetto decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2440.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO — FERA — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1726 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, per l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, per l'approvazione del trattato di pace tra l'Italia e l'Austria;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, col quale è fissata al 31 ottobre 1920 la cessazione, per ogni effetto, dello stato di guerra;

Ritenuta la necessità di assicurare nel periodo di pace la continuazione dell'esercizio delle ferrovie delle nuove Provincie, anche in attesa di provvedimenti definitivi in ordine al loro assetto;

Visto che ai sensi dell'art. 41 del trattato di pace suddetto, lo Stato italiano è surrogato nei diritti dello Stato austro-ungarico sulle linee ferroviarie già da questo gestite, e sulle concessioni di linee esistenti nei territori trasferiti all'Italia;

Visto che ai sensi dell'art. 320 del trattato stesso per assicurare il regolare esercizio delle reti ferroviarie dell'antica Monarchia austro-ungarica concesse a compagnie private e situate sul territorio di diversi Stati il riordinamento amministrativo o tecnico delle reti medesime, sarà determinato per ciascuna di esse, mercè un accordo fra le Compagnie concessionarie e gli Stati interessati territorialmente, e considerato che fino al raggiungimento di tale accordo la continuità dell'esercizio esige la conservazione dell'attuale stato di possesso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In attesa di provvedimenti definitivi circa le linee ferroviarie comprese nelle nuove Provincie, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continua oltre il 31 ottobre 1920 ad essere incaricata dell'esercizio delle linee suddette, sia che esse appartenessero allo Stato austro-ungarico, sia che fossero state da questo concesse all'industria privata.

Art. 2.

Gli introiti e le spese delle linee indicate nell'articolo precedente continueranno ad essere tenuti in speciale evidenza. L'eventuale *deficit* della gestione delle linee medesime continuerà ad essere imputato, per l'esercizio 1920-921, al cap. 61-*quinquies* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Dall'esercizio 1921-1922, in poi, e fino a che non sarà provveduto alla sistemazione definitiva delle linee, l'eventuale *deficit* farà carico ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per le linee sulle quali siano già state adottate le tariffe e condizioni e le concessioni speciali in vigore sulle ferrovie dello Stato, l'esercizio continuerà ad essere fatto con tale regime.

Per le altre linee saranno provvisoriamente mantenute le condizioni e le tariffe attualmente in vigore su di esse, con facoltà al Governo di variarne le condizioni, di applicare su tali tariffe aumenti di prezzo fino a raggiungere la tariffa delle ferrovie dello Stato e anche di estendere alle linee medesime le condizioni, tariffe e concessioni speciali in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di prendere, con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, e sentita la Commissione istituita con R. decreto 8 agosto 1920, i provvedimenti necessari per la sistemazione dei rapporti coi concessionari delle linee non appartenenti allo Stato, in quanto non implichino aggravi per il tesoro.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI — MEDA.

Il numero 1717 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri dell'industria e commercio, delle finanze, degli affari esteri e della giustizia e affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata sino al 30 aprile 1921 l'efficacia dei seguenti decreti:

Decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, che stabilisce le norme per i pagamenti da eseguire in « oro effettivo » e fa divieto di inviare all'estero titoli italiani estratti e cedole maturate;

Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 26, per la determinazione del corso ufficiale dell'oro;

Decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, n. 1410, che dà temporanea facoltà al Governo di sospendere l'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri da realizzare all'estero;

Decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675, per modificazione dell'art. 11 della legge bancaria 28 aprile 1910, n. 204, riguardante le riserve equiparate degli Istituti di emissione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — FACTA — ALESSIO — SFORZA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1711 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 402, relativo all'ordinamento del Ministero della marina, e le successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di affidare tutto il servizio relativo al personale lavorante degli arsenali e cantieri militari e marittimi e delle direzioni e uffici del genio militare per la marina ad un'unica divisione del

Ministero, perchè al servizio stesso sia provveduto con unità di indirizzo ed economia personale;

Ritenuto che l'autonomia della predetta divisione, alla diretta dipendenza del Sottosegretariato di Stato, che già presiede a questa parte del servizio, è consigliata dal carattere, anche politico, del servizio stesso, che esige prontezza di provvedimenti, continuità di accordi con altri Ministeri e frequenti contatti con le rappresentanze degli operai riconosciute dallo Stato e con gli organi collegiali all'uopo istituiti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio autonomo « Personale lavorante », istituito in via provvisoria presso il Ministero della marina, con disposizione ministeriale del 26 giugno c. a., è costituito definitivamente in divisione autonoma, alla diretta dipendenza del Sottosegretariato di Stato, a datare dal 1° gennaio 1921, con la denominazione: Divisione autonoma « Personale lavorante ».

Art. 2.

Tutte le attribuzioni inerenti al personale lavorante borghese della Regia marina, attualmente di competenza delle Direzioni generali delle costruzioni navali e di artiglieria e armamenti e dell'Ispettorato del genio militare per la marina, compresa l'amministrazione dei relativi capitoli del bilancio, sono concentrate presso la predetta Divisione autonoma.

Per quanto concerne le ammissioni ed i movimenti del personale lavorante (trasferimenti, destinazioni, imbarchi, missioni, ecc.) la predetta Divisione provvederà d'accordo coi suindicati uffici principali del Ministero, i quali formuleranno al Sottosegretariato di Stato le relative proposte.

Art. 3.

La Divisione predetta è costituita con personale tratto da quello che già trovasi presso l'Amministrazione centrale della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, *in udienza del 18 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Savignano (Forlì).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche nelle quali la lista socialista ebbe una notevole maggioranza, l'Amministrazione comunale di Savignano di Romagna, sentendo di non rappresentare più la massa degli elettori, si trovò imbarazzata in confronto dei gravi problemi da risolvere e specialmente della crisi della disoccupazione che costituiva una seria minaccia per l'ordine pubblico.

In conseguenza il sindaco, la Giunta comunale ed oltre due terzi dei consiglieri rassegnarono le loro dimissioni e non essendo possibile comporre la crisi il prefetto di Forlì dovette inviare sul posto un commissario prefettizio.

Non potendosi però far luogo a breve scadenza alla convocazione dei comizi elettorali si rende indispensabile il formale scioglimento del Consiglio per convertirne in Regio il commissario prefettizio.

Avendo il Consiglio di Stato, nella seduta 3 agosto 1920, espresso parere favorevole per lo scioglimento, ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà il relativo schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Savignano di Romagna, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Dario Ercolani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, *in udienza del 25 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gambettola (Forlì).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche ed alla mancanza di accordo fra i componenti l'Amministrazione comunale di Gambettola che ha provocato una specie di paralisi funzionale dell'Amministrazione stessa il sindaco, la Giunta ed oltre due terzi dei consiglieri hanno rassegnato le loro dimissioni.

Essendo impossibile comporre la crisi ed urgendo provvedere a fronteggiare la disoccupazione che rappresenta un grave pericolo per l'ordine pubblico, il prefetto di Forlì ha dovuto provvedere con un commissario prefettizio, ed ora è necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale occorrendo dare al commissario predetto più ampi poteri, convertendolo in Regio.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, pronunziato nella seduta del 13 luglio u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gambettola, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Oreste Cassaglia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL COMMISSARIO GENERALE per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduto i decreti Luogotenenziali 26 aprile 1917, n. 680 e 3 gennaio 1918, n. 49;

Veduto il R. decreto 17 giugno 1920, n. 910;

Veduto il proprio decreto 12 novembre 1920;

Decreta:

Art. 1.

È in facoltà dei depositi di distribuzione versare il prezzo di acquisto dello zucchero indicato all'art. 1 del decreto 12 novembre 1920 per l'ammontare della tassa e soprattassa di fabbricazione al momento della presentazione della licenza di prelevamento, rilasciata dagli intendenti di finanza e per l'importo del prezzo spettante agli zuccherifici alla presentazione del documento ferroviario comprovante l'avvenuta spedizione dello zucchero. Questa disposizione non si applica alle spedizioni che non vengono eseguite per ferrovia.

Le Società saccarifere e gli zuccherifici devono provvedere al pagamento della tassa e soprattassa di fabbricazione entro il termine massimo di giorni due dalla ricezione del relativo importo da parte dei depositi di distribuzione, non compreso in tale periodo di tempo quello dei giorni festivi.

Le Società saccarifere e gli zuccherifici possono richiedere che la parte di prezzo da pagarsi a spedizione effettuata sia depositata presso un istituto di credito con obbligo di versamento, previo ritiro del documento ferroviario comprovante l'avvenuta spedizione della merce.

Art. 2.

Le infrazioni al presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 dicembre 1920.

SOLERI.

MINISTERO DELL'INTERNO

I.

Ricompense ai benemeriti della salute pubblica.

Con R. decreto 23 novembre 1920 è stata conferita la medaglia di bronzo ai benemeriti della salute pubblica a:

Corradi dott. Numa.

II.

Medaglie al merito della sanità pubblica.

Con R. decreto 28 novembre 1920 sono state conferite:

La medaglia d'oro al merito della sanità pubblica:

alla Società Solferino e San Martino;

a Todeschini Pietro Luigi.

La medaglia d'argento a:

Fisogni Carlo — Formiggini dott. Manlio — Giusti del Giardino Vettor — Saggini dottor Evaristo.

La medaglia di bronzo a:

Agostini dott. Lodovico — Bacicalupo Angelo — Baffelli Pietro — Baldassari dott. Vittore — Banino Carlo — Barbieri Amedeo — Bay Giuseppe — Benna Vincenzo — Bracci Giuseppe — Broglio Francesco — Brunetti Alvise.

Calcagno Vittorio — Cardano Bernardino — Cieco Decorato dottor Giovanni — Costabel Enrico — Croce Emilio — Curci Ferdinando — Dalmazzo Italo — De Chiara Nicola — De Cola Giovanni — De Nicolellis Luigi — De Roma Pietro — Donadio Alfredo — Farinetti Desiderio — Ferrari Bravo Oreste — Forlivesi Giuseppe.

Galliano Amedeo — Galloni Francesco — Gambara Umberto — Garofali Alfredo — Garzena Giacomo — Gibertini Giovanni — Giorno Fioravante — Grazia Francesco — Guida Giacinto — Lenta Francesco — Longo Candido — Magri Luigi — Malatesta Sirio — Marcelna Giuseppe — Marello Cesare — Mariani Antonio — Mauriello dott. Vincenzo — Mazza Michele.

Mondelli Fortunato — Moro Giovanni — Orsenigo Luigi — Pace Giacomo — Paganelli Zelindo — Parola Giuseppe — Paternò Riazari Francesco — Perretti Giuseppe — Pierpaoli Pietro — Quadrati Roberto — Quaglia Pacifico — Ramsden Eugène — Rita Leopoldo — Rocchiero Armando — Santandrea Mario — Savignoni Ettore — Soria dottor Adolfo — Torco Muzio Camillo — Valli Egidio — Vanzulli Pietro — Vergòs E. — Vinelli dottor Paolo — Zunino dottor Antonio.

MINISTERO DEL TESORO

Servizio dell'assistenza militare.

ELENCO degli Enti che si occupano dell'assistenza a favore degli ex combattenti più bisognosi:

1. Comitato assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti di Bagni di Montecatini.
2. Id. id. Solino.
3. Id. id. Mugnano al Cardinale
4. Id. id. Carassai.
5. Id. id. Montalto.
6. Id. id. Montedinovo.

7. Comitato assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti di Baiano.
8. Id. id. Poggioreale.
9. Id. id. Force.
10. Id. id. Castignano.
11. Id. id. Monselice.
12. Id. id. Camposampiero.
13. Id. id. Chions.
14. Id. id. Avola.
15. Id. id. Campomaggiore.
16. Id. id. Albano di Lucania.
17. Id. id. Brindisi di Montagna.
18. Id. id. Piacenza.
19. Id. id. Altidona.
20. Id. id. Avella.
21. Id. id. Sciacca.
22. Id. id. Giuliano di Roma.
23. Id. id. Frosolone.
24. Id. id. Reggio Calabria.
25. Id. id. Comitini.
26. Ente morale per l'assistenza degli ex-combattenti di Casacanditella.
27. Comitato assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti di Torre dei Passeri.
28. Commissione assistenza combattenti bisognosi di Montenars.
29. Comitato assistenza combattenti più bisognosi della sezione Associazione nazionale combattenti di Bernalda.
30. Id. id. Valfabbrica.
31. Id. id. Fermo.
32. Id. id. Tre Mestieri Etneo.
33. Id. id. Buggerru.
34. Id. id. Solarino.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Scauri cav. Vincenzo, maggiore amministrazione, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 gennaio 1920, ed inscritto nella riserva.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 4 gennaio 1920:

Pigorini cav. Oreste, colonnello veterinario, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 5 gennaio 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Lugano cav. Francesco, tenente colonnello veterinario, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto, del 5 ottobre 1920:

I seguenti brigadieri generali sono nominati comandanti della brigata [illegible] indicata:

Carbone cav. Vincenzo, brigata Cagliari.
Danioni cav. Enrico, id. Ancona.
Cei cav. Ugo, id. Torino.
Biancardi cav. Pietro, id. Cuneo.
Sacconi cav. Giacinto, id. Pavia.
De Vecchi cav. Eugenio, id. Messina.
Franchi cav. Giulio, id. Umbria.
Maggia cav. Emilio, id. Roma.
Russo cav. Rodolfo, id. Bologna.
Frori cav. Orlando, id. Re.
Piola-Caselli nob. dei conti Piola, Caselli nob. patrizio Alessandrino cav. Renato, id. granatieri di Sardegna.
Perris cav. Carlo, id. Pinerolo.
Zincone cav. Attilio, id. Reggio.
Spiller cav. Gaetano, id. Savona.
Castelli cav. Riccardo, id. Regina.
Martinelli cav. Cesare, id. Valtellina.
Martinengo cav. Filippo, id. Parma.
Poggi cav. Guido, id. Salerno.
Cornaro cav. Paolo, id. Alpi.
Coralli cav. Felice, id. Cremona.
Spreafico cav. Ferdinando, id. Ferrara.
Assum cav. Clemente, id. Toscana.
Coppola cav. Luigi, id. Brescia.
Iori cav. Ilio, id. Pistoia.
Giampietro cav. Emilio, id. Acqui.
Faccini cav. Cesare, id. Lombardia.
Rovelli cav. Alberto, brigata Ravenna.
Ragusin cav. Augusto, id. Como.
Martinengo Villagana cav. Angelo, id. 2ª bersaglieri.
Treboldi cav. Giuseppe, id. Palermo.
Reghini nob. Raffaello, id. Venezia.
Rossi cav. Enrico, id. Puglie.
Porta cav. Achille, id. Marche.
Bosatta cav. Ugo, id. Casale.
Luzzatto cav. Cesare, id. Bergamo.
Cassola cav. Giuseppe, id. Pisa.
Mercalli cav. Carlo, id. Forlì.
Gilardi cav. Angelo, id. Aosta.
Doniselli cav. Luigi, id. Modena.
Chiays cav. Silvio, id. Sicilia.
Testa-Fochi cav. Cesare, id. Calabria.
Nascimbene cav. Clelio, id. Piemonte.
Fasolis cav. Nestore, id. Siena.
Dho Giovanni Battista, id. 1ª bersaglieri.
Gazzera cav. Pietro, id. Basilicata.
Piva cav. Abele, id. Abruzzi.
Battaglia cav. Rinaldo, id. Napoli.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 2 dicembre 1920:

Andreini cav. Torquato, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1920.
Malchiodi-Albedi cav. Dario, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1920.

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1920:

Peverili Alfredo — Tigano Filippo.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Cannone Giovanni, capitano, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 5 maggio 1920, deve considerarsi concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 12 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 12 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di giugno 1920.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. – Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18207	72640	Bertoli Amedeo	« La donna che ride ». Operetta in tre atti atti su libretto dello stesso Bertoli. — Partitura musicale	Mauro Tommaso	Inedita. — Rappresentato la 1ª volta al *Fossati*, in Milano, nel novembre 1918
18212	72372	Granichstaedten Bruno	« Majestat Mimi ». Operetta in tre atti, su libretto di Felix Dörman e Roda Roda. — Partitura musicale	Lo stesso	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta a Vienna nel 1912
18209	72642	Iacobi Victor	« Sybilla ». Operetta in tre atti su libretto di Max Brody e Franz Martos. — Partitura musicale	Lo stesso	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta a Budapest nel 1915
18211	72652	Vittadini Franco	« Anima allegra ». Commedia lirica in tre atti di Giuseppe Adami (da « Genio alegre » dei F.lli Quintero). — Partitura d'orchestra originale	Ricordi G. e C. (Ditta editr. mus.)	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. – Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18208	72641	Bertoli Amedeo	« La donna che ride ». Operetta in tre atti su libretto dello stesso Bertoli. — Libretto	Mauro Tommaso	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta al *Fossati*, in Milano, nel novembre 1918
18210	72643	Brody Max e Martos Franz (Hermanstorfer Teodoro)	« Sybilla ». Operetta in tre atti (musicata da Victor Jacobi). Versione italiana di Teodoro Hermanstorfer dal tedesco. — Libretto	Lo stesso	Inedita. — Non ancora rappresentata
18215	72691	Orlando Beninati Giuseppe	« Ebbrezza progressista » - oppure: « Il legato della bisavola ». Commedia in tre atti	Orlando Beninati Giuseppe	Inedita — Mai rappresentata.
18216	72692	Lo stesso	« Idealismo di amore ». Dramma in tre atti	Lo stesso	Inedito — Mai rappresentato.
			III – Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV – Opere cinematografiche (Films).		
			. . . .		

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione del registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			V. - Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
18213	72689	Moroni-Celsi Guido	« Pippo-Pupo ». Personaggio-tipo raffigurato in vari atteggiamenti in unione ad alcune bestie, come risulta dal n. 6 del « Messaggero dei piccoli ». (Anno I di pubblicazione)	Moroni-Celsi Guido	Tipografia del giornale « Il Messaggero », Roma, 27 febbraio 1920. Mai proiettato
18214	72690	Lo stesso	« Spadaccini ». Personaggio-tipo raffigurato in vari atteggiamenti, come risulta dal n. 11 del « Messaggero dei piccoli ». (Anno I di pubblicazione)	Lo stesso	La stessa, 1° aprile 1920. — Mai proiettato

Roma, 30 agosto 1920.

Per il Direttore: E. STRADA.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 10 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	167 88	**Berlino**	38 45
Londra	98 645	**Vienna**	8 15
Svizzera	441 915	**Praga**	—
Spagna	363 —	**New York**	28 50

Oro 381 11

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	76 36	—
3.50 % netto (1902)	67 25	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 56	—

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Commissariato generale dell'emigrazione.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920,
registrato alla Corte dei conti il 14 aprile:

Sacchi cav. uff. Giuseppe, promosso consigliere aggiunto di 2ª classe.
Pinto cav. uff. Carmine — Benacchio cav. uff. Alfredo, promossi primi segretari di 1ª classe.
Tasco cav. Vincenzo — Dell'Oro cav. Giovanni — Gerbasi cav. Francesco, promossi primi segretari di 2ª classe.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920,
registrato alla Corte dei conti il 14 aprile:

Ciotti cav. uff. Remigio, promosso capo sezione di 2ª classe.
Vischi cav. uff. Teresio — Graziani cav. Nellusko — Risoldi cavaliere uff. Arturo, promossi primi ragionieri di 1ª classe.
Montesi cav. Giuseppe — Franzoni cav. Cesare — Fiori cav. Romeo, promossi primi ragionieri di 2ª classe.
Poggi cav. Ferruccio — Ferrino cav. Tito, nominati primi ragionieri di 2ª classe.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920,
registrato alla Corte dei conti il 14 aprile:

Marziani cav. uff. Luigi, nominato consigliere aggiunto di 2ª classe.

Con R. decreto del 18 gennaio 1920,
registrato alla Corte dei conti il 30 detto mese ed anno:

Arconi cav. uff. Alfredo, nominato capo ragioniere del Commissariato generale dell'emigrazione con decorrenza dal 27 dicembre 1919.
Rossi comm. Egisto, commissario dell'emigrazione, nominato consigliere superiore dell'emigrazione con decorrenza dal 27 dicembre 1919.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920
registrato alla Corte dei conti il 17 marzo detto anno:

Bonardelli dott. Eugenio, nominato consigliere aggiunto di 2ª classe.

Con RR. decreti del 14 marzo 1920
registrati alla Corte dei conti il 10 e 17 aprile:

Perassi prof. Tommaso — Saccone comm. dott. Giovanni, temporaneamente incaricati delle funzioni di commissari dell'emigrazione.

Con R. decreto del 28 marzo 1920
registrato alla Corte dei conti il 14 aprile:

Vinci cav. uff. Adolfo — Buonanno cav. uff. Giuseppe — Pancrazi cav. uff. Aldo — Rostagnò cav. uff. Domenico — Calimani cavalier uff. Felice — Ansalone cav. uff. Michele, nominati consiglieri aggiunti dell'emigrazione di 1ª classe con decorrenza dal 15 gennaio 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINÒ RAFFAELE, *gerente responsabile*.